

Studio n. 141-2011/I

L'amministrazione di società a responsabilità limitata

Approvato dalla Commissione studi d'impresa il 14 luglio 2011

Sommario: 1. L'organizzazione corporativa attenuata nel modello legale della s.r.l.; 2. L'autonomia statutaria ed i suoi limiti; 3. L'essenzialità dell'organo amministrativo: l'ultimo comma dell'art. 2475 c.c.; 4. Modello capitalistico e modello personalistico: la deroga al metodo collegiale; 5.1 Questioni discusse sull'amministrazione della s.r.l.: la nomina a tempo indeterminato; 5.2 ... (segue) La revoca dell'amministratore nella s.r.l.

1. L'organizzazione corporativa attenuata nel modello legale della s.r.l.

Fra le modifiche più rilevanti apportate dalla riforma del 2003 al diritto della società a responsabilità limitata, spicca la disciplina dell'amministrazione, laddove il legislatore ha ampliato lo spazio riconosciuto all'autonomia statutaria ⁽¹⁾.

Infatti, pur avendo il legislatore dotato la "nuova" s.r.l. di un'organizzazione corporativa analoga a quella che nella tradizione latina è caratteristica della s.p.a. – l'assemblea dei soci nomina ciclicamente gli amministratori ed approva il bilancio (su proposta di questi ultimi), mentre l'organo amministrativo, monocratico o collegiale, è competente per la gestione della società - la riforma consente testualmente all'autonomia statutaria ampi margini di scelta su: (a) la struttura dell'organo amministrativo (monocratico o pluripersonale); (b) la preposizione all'organo amministrativo di soci o estranei ⁽²⁾; (c) il regime della procedura decisionale dell'organo pluripersonale, accettando la disapplicazione del metodo collegiale ⁽³⁾, fatte salve, forse, alcune materie (cfr. ult. comma dell' art. 2475 c.c.) ⁽⁴⁾.

L'incipit dell'art. 2475 c.c., infine, si avvale di una clausola generale (*"Salva diversa disposizione dell'atto costitutivo ..."*) di latitudine tale da non escludere che le competenze decisionali e dichiarative siano prerogativa coesistente alla partecipazione del socio o affidate dall'atto costitutivo a persone – soci e non – non soggette a ciclicità (ad amministratori perpetui, eventualmente tanti quanti sono i soci). Insomma, l'organizzazione corporativa – calcata sul "modello latino" - è da ritenersi residuale.

Inoltre, a differenza di quanto prevede il diritto azionario, il diritto della s.r.l., anche se organizzata corporativamente, ignora una rigida riserva gestionale favore dell'organo amministrativo: alla compagine sociale, infatti, l'atto costitutivo può attribuire competenze attinenti alla gestione della società, competenze che ad essa spettano quando ne facciano richiesta uno o più amministratori o almeno un terzo del capitale (art. 2479 c.c.); e, imperativamente, qualora la decisione comporti una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale.

D'altro canto, l'atto costitutivo può attribuire a uno o più soci "diritti particolari" riguardanti (anche) l'amministrazione (art. 2468, comma 3, c.c.)⁽⁵⁾.

Insomma, oltre che *residuale*, l'organizzazione corporativa della "nuova" s.r.l. è altresì *attenuata* (perché la riserva della gestione all'organo amministrativo è indebolita) e, potenzialmente, *spuria* (perché i "diritti particolari" accordati al socio – si pensi, per antonomasia, ad un diritto di veto - ben possono alterare la geometria concettuale dell'organizzazione corporativa, questa - lo si ribadisce – caratterizzandosi per l'amministrazione affidata ad un ufficio il cui personale è ciclicamente rinnovato dalla compagine sociale, nella composizione personale che questa presenta ad ogni rinnovo).

Ciò detto, giova sottolineare che la "nuova" società a responsabilità limitata continua a far parte del *genus* delle società di capitali: se si conviene che la classificazione dei tipi di società nelle due "famiglie" (società di persone e società di capitali) si legittima in forza di un diverso regime legale di "ricambio" della compagine sociale, l'eventuale deriva dell'organizzazione della s.r.l. verso i modelli noti al diritto delle società di persone (amministrazione disgiuntiva di tutti o di alcuni dei soci personalmente responsabili/amministrazione congiuntiva di tutti o di alcuni soci/amministrazione commessa ad uno o più soci nominati nell'atto costitutivo o per atto separato – artt. 2257, 2258 e 2259 c.c.) non comporta una riclassificazione del tipo di società in esame. Nelle società di persone – stando al regime legale – non si dà propriamente circolazione della partecipazione sociale. Il "ricambio" della compagine sociale costituisce una modifica soggettiva del contratto sociale⁽⁶⁾ regolata dall'art. 2252 c.c. (una novazione soggettiva del rapporto); nel mentre la quota della s.r.l. può essere ceduta liberamente⁽⁷⁾ e, nel caso "limite" in cui sia prevista una clausola statutaria di intrasferibilità assoluta (art. 2469 c.c.), l'interesse del socio al disinvestimento è tutelato tramite il recesso ai sensi dell'art. 2469 c.c., l'esercizio del quale l'atto costitutivo può differire di un termine non superiore a due anni)⁽⁸⁾.

2. L'autonomia statutaria ed i suoi limiti

La riforma del 2003 ha indotto gli interpreti ad interrogarsi se la struttura organizzativa della s.r.l. possa – in virtù del primato che il novellato testo di legge e la relazione che l’accompagna riconoscono alla autonomia statutaria - assumere configurazioni tali ⁽⁹⁾ da collocarsi in una zona di confine fra le società di capitali e le società di persone ⁽¹⁰⁾.

Come si è già accennato, parte della dottrina ravvisa nella “nuova” s.r.l. un tipo capitalistico, dotato di un’organizzazione corporativa “attenuate” e “residuale” ⁽¹¹⁾.

Altra dottrina invece ha ritenuto che la s.r.l. sia caratterizzata da una "doppia anima": da un lato società personale (a responsabilità limitata), incentrata sulla rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali ⁽¹²⁾, dall'altro società di capitali, caratterizzata dall’acquisto della personalità giuridica tramite l'iscrizione nel registro delle imprese e dal beneficio della responsabilità limitata dei soci ⁽¹³⁾.

A tal riguardo, pur senza prendere posizione sul dibattito dottrinale, é evidente come il codice civile consenta un ampio ricorso all'autonomia statutaria, per cui sarà possibile modellare una s.r.l. sia come una "piccola società per azioni" (quale la concepiva il relatore al codice civile del '42), sia come una società appartenente alla “famiglia” delle società di persone ⁽¹⁴⁾: infatti, sebbene il modello legale della nuova s.r.l. coincida con una struttura capitalistica, seppur attenuata ⁽¹⁵⁾, l'autonomia statutaria può sicuramente "curvare" detto modello legale verso una direzione personalistica, salve le norme inderogabili.

Per raggiungere questo obiettivo la riforma ha dato – giova ripeterlo - ampio spazio all'autonomia statutaria, eliminando quei vincoli che nella s.p.a. sono posti a tutela del risparmio “anonimo” (risparmio al quale la s.r.l., diversamente dalla s.p.a., non può attingere per provvedersi di capitale di rischio – cfr. art. 2468, comma 1, c.c.) e, in tale direzione, ha consentito di eliminare il metodo collegiale dal procedimento decisionale dell’organo amministrativo nonché la rigida ripartizione delle competenze fra diversi organi sociali, tipica della società per azioni, rendendo – come si è anticipato - eventuale la struttura corporativa della s.r.l. ⁽¹⁶⁾

Naturalmente il ruolo dell'autonomia statutaria non può operare su tutti i tratti di disciplina della s.r.l., dovendosi distinguere quelli inderogabili, inerenti alla tutela dei terzi o alla necessità di preservare la distinzione con gli altri tipi societari ⁽¹⁷⁾, mentre nell'ambito dell'organizzazione interna o dei diritti dei soci prevalgono le ragioni dell’autonomia ⁽¹⁸⁾, vertendosi su interessi esclusivi dei soci, ed essendo la s.r.l. un tipo sociale destinato – nelle intenzioni del legislatore storico - ai cc.dd. soci imprenditori, in grado di cogliere il significato e le conseguenze delle clausole da essi sottoscritte ⁽¹⁹⁾.

In questa ottica (socioeconomica e socioculturale) il socio di s.r.l. partecipa attivamente alla

vita sociale prendendo parte alla gestione ed incidendo sulle scelte amministrative, (cfr. art. 2479 commi 1, 2 n.5 c.c.), o comunque assumendo un ruolo centrale mediante l'esercizio del diritto di controllo, riconosciuto a prescindere dall'entità della quota⁽²⁰⁾ (2476, comma 2, c.c.). E per questo lo si può convenzionalmente denominare "socio imprenditore".

Per contro, il tipo della s.r.l. (la parola tipo qui essendo usata nel senso di modello di iniziativa economica al quale la normativa è ispirata), ignora il c.d. socio investitore della società per azioni, che è estraneo alla gestione sociale⁽²¹⁾ (cfr. art. 2380-*bis* c.c.) dal momento che costui sottoscrive, od acquista, la partecipazione al solo fine di remunerare ed incrementare il proprio investimento con la riscossione dei dividendi e la successiva rivendita del pacchetto azionario, oppure tramite l'esercizio del diritto di *exit*⁽²²⁾, ove ne ricorrano i presupposti individuati dalla legge.

Un'ultima questione affrontata in dottrina, sempre con riferimento ai limiti dell'autonomia statutaria, è la possibilità per la s.r.l. di dotarsi di strutture amministrative ancor più vicine al tipo della s.p.a., e precisamente optando per un sistema di amministrazione dualistico (artt. 2409-*octies* - 2409-*quinquiesdecies* c.c.) o monistico (artt. 2409-*sexiesdecies* - 2409-*noviesdecies* c.c.) La dottrina prevalente nega tale possibilità a causa dell'incompatibilità dei suddetti sistemi di amministrazione e controllo con la disciplina legale della s.r.l., ove anzitutto il collegio sindacale non è obbligatorio - se non in presenza dei presupposti di cui all'articolo 2477 c.c. - ma soprattutto poiché l'art. 2479 c.c. attribuisce inderogabilmente ai soci la competenza in tema di approvazione del bilancio e nomina degli amministratori e dei sindaci⁽²³⁾ (art. 2479, comma 2, n.ri 1, 2 e 3 c.c.), per cui non resta spazio alcuno alla competenza alternativa del consiglio di sorveglianza del modello dualistico. Inoltre non sarebbe ammissibile l'adozione del sistema monistico neanche nell'ipotesi in cui sia facoltativa la nomina del collegio sindacale, dal momento che l'art. 2477 c.c. attribuisce la funzione del controllo legale solo al collegio sindacale (salva la facoltà dello statuto di incidere sui relativi poteri competenze) e non ad altri organi⁽²⁴⁾. Insuperabili ragioni di sistema, dunque, ridimensionerebbero la latitudine della autonomia statutaria che la lettera della legge (*l'incipit* dell'art. 2475 c.c.) promette (*v. supra* § 1).

3. L'essenzialità dell'organo amministrativo: l'ultimo comma dell'art. 2475 c.c.

Rispetto alla proposta qualificazione dell'organizzazione corporativa della s.r.l. come «attenuata» e «residuale» e, quindi, ai limiti dell'autonomia statutaria, assume un importante rilievo la questione dell'essenzialità di un "organo amministrativo" che sembra ricavarsi dall'ultimo comma dell'art. 2475 c.c. .

Infatti, mentre i primi quattro commi dell'articolo 2475 c.c. rimettono ampia discrezionalità ai

soci sulla scelta della forma organizzativa inerente la funzione amministrativa, l'ultimo comma precisa - con formulazione alquanto equivoca⁽²⁵⁾ - che le decisioni su talune materie sono riservate "in ogni caso" alla "competenza dell'organo amministrativo"⁽²⁶⁾.

La dottrina non ha raggiunto uniformità di vedute circa l'attribuzione di significato all'enunciato legislativo, poiché, secondo alcuni autori, il legislatore richiederebbe necessariamente l'adozione del metodo collegiale in presenza di una pluralità di amministratori (anche se si fosse statutariamente optato per l'amministrazione congiuntiva, all'unanimità o a maggioranza)⁽²⁷⁾, per cui sarebbe in contrasto con norma imperativa delegare le decisioni sulle materie elencate a singoli amministratori o ad un comitato esecutivo⁽²⁸⁾ (in coincidenza con il disposto dell'art. 2381 c.c. per la s.p.a.); e altrettanto lo sarebbe prevedere la competenza disgiunta dei singoli amministratori (cfr. il terzo comma dell'art. 2475 c.c., che fa salvo quanto disposto dall'ultimo comma).

Secondo la citata dottrina, il funzionamento dell'organo amministrativo secondo il metodo collegiale comporta la necessità che la fase deliberativa sia preceduta dalla convocazione, cui segue la discussione tra gli intervenuti, il cui svolgimento agevola il superamento di eventuali divergenze e garantisce una ponderata formazione della volontà dell'organo⁽²⁹⁾, anche considerata la maggiore importanza che dette delibere assumerebbero per la vita della società.

Altra dottrina, invece, nega che l'enunciato normativo costituisca la prova della necessaria presenza di un organo amministrativo (almeno selettivamente - e cioè con riguardo alle decisioni menzionate nell'ultimo comma dell'art. 2475) collegiale in seno alla società a responsabilità limitata⁽³⁰⁾, dal momento che lo statuto potrebbe legittimamente riconoscere a tutti i soci la competenza gestoria. Infatti, ove per espressa opzione statutaria.⁽³¹⁾ l'amministrazione sia prerogativa di tutti i soci, costoro eserciterebbero legittimamente le competenze gestorie nelle materie specificate all'ultimo comma dell'articolo 2475 c.c.⁽³²⁾. Esito, questo, che appare, tuttavia, in irriducibile contrasto con il testo di una norma che perentoriamente parla di organo amministrativo e di competenze a questo riservate⁽³³⁾.

Infatti, nonostante parte della dottrina abbia ritenuto, all'indomani della riforma, che si possa fare a meno dell'organo amministrativo, inteso come organo dotato di competenza e disciplina distinte da quella dell'assemblea⁽³⁴⁾, la dottrina prevalente ha rifiutato tale impostazione, ignorando o non accettando la distinzione tra organo di amministrazione e amministratori: identificato l'organo con gli amministratori, costoro, oltre a prendere decisioni, danno attuazione a quelle già prese (anche da altri organi), e pongono in essere atti negoziali, e non negoziali, che si riassumono nel concetto di gestione⁽³⁵⁾. Conseguentemente, l'organo amministrativo non potrà

comunque mancare ⁽³⁶⁾, ed anche nel caso sopra prospettato di totale coincidenza tra amministratori e soci ⁽³⁷⁾, l'art. 2475 ultimo comma c.c. non perderà di significato poiché obbligherà comunque i soci amministratori ad adottare il sistema collegiale per deliberare sulle materie di competenza dell'organo amministrativo: infatti, come sostenuto da autorevole dottrina ⁽³⁸⁾, anche in caso di coincidenza (fra le persone dei soci e degli amministratori), occorre egualmente distinguere sul piano formale le materie di competenza dell'assemblea da quelle di competenza degli amministratori, ed a tal riguardo si segnala come sussistano talune differenze: (1) solo per le decisioni dei soci un amministratore od un terzo dei soci possono richiedere la decisione con il metodo collegiale, nonostante lo statuto preveda la consultazione scritta od il consenso espresso per iscritto (cfr. artt. 2475 e 2479 c.c.); (2) con riferimento all'invalidità, l'art. 2475-ter c.c. detta la disciplina solo in caso di conflitto di interessi degli amministratori ⁽³⁹⁾; (3) infine si pensi, (3.1) ai differenti *quorum* e modalità di calcolo del voto (per teste nel consiglio di amministrazione, per quote in assemblea); (3.2) alle forme diverse eventualmente richieste ai fini della verbalizzazione, sia con riferimento ai libri sociali (libro delle decisioni dei soci e libro delle decisioni degli amministratori, v. art. 2478, comma 1, n.ri 2 e 3 c.c.), (3.3) sia al caso in cui - ad esempio - lo statuto disapplichì il metodo collegiale per talune decisioni dei soci ⁽⁴⁰⁾, mentre non disponga nulla con riferimento agli amministratori, nel quale sarà applicabile il disposto di cui all'art. 2475, comma 3 inciso iniziale c.c. (delibera secondo il metodo collegiale).

La *communis opinio* si risolve, quindi, in un ridimensionamento dell'autonomia statutaria enfatizzata nell'*incipit* dell'art. 2457 c.c. ed invita a non radicalizzare la finalità, conclamata dal legislatore storico, di fare della nuova s.r.l. (anche) una società di persone a responsabilità limitata ⁽⁴¹⁾.

Accettata, dunque, la lettura prevalente dell'art. 2475 e, attestandosi su una linea di prudenza interpretativa (e, quindi, concedendo che un "organo" cui è affidata l'amministrazione sia tipologicamente essenziale alla s.r.l.), si procederà, ora, a sviluppare l'analisi dei modelli che l'autonomia statutaria è certamente abilitata ad adottare, orientando la società a responsabilità limitata verso un modello capitalistico o personalistico. Già si è detto, infatti, che l'amministrazione potrebbe essere attribuita ad un unico socio (od ad un terzo) quale amministratore unico, ovvero a diversi soci i quali non dovranno necessariamente formare il consiglio di amministrazione, come consente espressamente l'articolo 2475, comma 3, c.c., che autorizza l'esercizio della funzione amministrativa disgiuntamente o congiuntamente, ai sensi degli artt. 2257 e 2258 c.c.

4. Modello capitalistico e modello personalistico: la deroga al metodo collegiale

L'indagine deve iniziare analizzando le sfaccettature delle diverse forme di amministrazione, al fine di individuare l'ambito operativo per l'autonomia statutaria ed i limiti che essa incontra nel "curvare" l'organizzazione interna della s.r.l. verso una struttura personalistica o capitalistica.

Come illustrato in precedenza, ove nulla sia previsto all'interno dell'atto costitutivo e siano nominati più persone amministratori, automaticamente sorgerà il consiglio di amministrazione, il quale sarà titolare della funzione gestoria, analogamente a quanto previsto nella s.p.a. (ma senza la riserva esclusiva di competenza di cui all'art. 2380-bis c.c.)

Tuttavia, il quarto comma dell'articolo 2475 c.c., consente – come in altro contesto già detto – la deroga al metodo collegiale anche in presenza del consiglio di amministrazione, per cui la formazione della volontà dell'organo amministrativo potrà avvenire anche tramite la consultazione scritta od il consenso espresso per iscritto. Secondo l'opinione prevalente in dottrina, nel primo caso si avrebbe un sistema simile al c.d. metodo referendario in cui ciascun amministratore è invitato ad esprimere la propria posizione favorevole o contraria rispetto ad una proposta di decisione predefinita ed immodificabile. Il consenso espresso per iscritto invece sarebbe caratterizzato dalla raccolta separata dei consensi degli amministratori, la cui volontà potrebbe essere ottenuta anche con la semplice sottoscrizione di un unico documento⁽⁴²⁾. In ogni caso, il ricorso ad una fra le suddette modalità alternative di raccolta del consenso, comporta l'attenuazione del metodo collegiale in seno al consiglio di amministrazione della s.r.l., allontanandolo dal modello della s.p.a.⁽⁴³⁾

Passando all'analisi dei modelli congiuntivo e disgiuntivo, occorre ricordare come la disciplina delle società di persone sia basata sulla presenza di "soci imprenditori", tipicamente attivi nella gestione dell'impresa collettiva – al "ruolo" di socio finanziatore dando spazio solo il diritto della società in accomandita semplice: proprio per tale ragione il regime legale "residuale" è quello dell'amministrazione disgiuntiva di tutti i soci (cfr. art. 2257 c.c.). E valorizzando una contiguità tipologica (d'ordine socioeconomico e socioculturale) tra s.r.l. e società di persone, già in passato si era sostenuta in dottrina la possibilità di rimpiazzare il regime decisionale collegiale dell'ufficio amministrativo della s.r.l. (attinto al diritto della società per azioni) con il regime decisionale disgiuntivo (o congiuntivo). Ma la giurisprudenza si era sempre mostrata contraria⁽⁴⁴⁾.

L'articolo 3 della legge n.366/2001, con cui è stata conferita la delega a riformare il diritto societario, indica tra i principi ispiratori in tema di s.r.l. quello di *"prevedere la libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi"* (comma 1, lett. c), nonché di *"riconoscere ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture organizzative, ai procedimenti decisionali della società ..."* (comma 2, lett. e): tale obiettivo della riforma è stato

conseguito sia mediante l'affievolimento del metodo collegiale (ovvero il ricorso alla consultazione scritta ed al consenso espresso per iscritto ai sensi del comma 4 dell'art. 2475 c.c.), sia sostituendo nel procedimento decisionale dell'organo amministrativo il regime collegiale con quello disgiuntivo o congiuntivo⁽⁴⁵⁾.

Mantenendo, comunque, ferma (per le ragioni di cautela che si sono illustrate) l'essenzialità di un organo amministrativo (e, quindi, accettando l'interpretazione corrente dell'art. 2475 c.c.), la possibilità di adottare i sistemi di amministrazione propri delle società personali trova ampio spazio nella disciplina codicistica, risolvendo così il dibattito che aveva diviso precedentemente dottrina e giurisprudenza; inoltre l'art. 2475 c.c. individua espressamente l'applicazione del modello collegiale (salva diversa opzione statutaria), mentre la previgente disciplina della s.r.l. non rinviava espressamente al secondo comma dell'articolo 2380 c.c., che imponeva il metodo collegiale nella s.p.a.

Pertanto, alla luce del nuovo disposto di cui al terzo comma dell'art. 2475 c.c., il regime di amministrazione sarà quello di cui agli articoli 2257 e 2258 c.c.⁽⁴⁶⁾, (eventualmente combinato fra loro distinguendo per tipologia di atti⁽⁴⁷⁾). Tali articoli sono interamente richiamati dall'art. 2475 c.c., anche se la loro applicazione richiede taluni adattamenti, dovuti alle peculiarità del tipo della s.r.l. Parte della dottrina⁽⁴⁸⁾ ritiene infatti che in presenza di terzi amministratori, non potrà trovare applicazione la regola secondo cui la risoluzione dei conflitti in tema di gestione (opposizione sull'atto da compiere nell'amministrazione disgiuntiva, ovvero decisione a maggioranza in presenza di amministrazione congiuntiva) dovrà essere risolta con decisione adottata a maggioranza da calcolare secondo la partecipazione agli utili (ovvero secondo il valore della quota di partecipazione, ex art. 2468, comma 2 c.c.⁽⁴⁹⁾), dal momento che al fine di far partecipare alla decisione anche il terzo amministratore, la decisione a maggioranza andrebbe calcolata per teste.

Sul punto è necessaria una premessa: infatti, considerando che nella s.r.l. la gestione societaria può validamente essere attribuita anche a terzi⁽⁵⁰⁾, si è posto l'interrogativo se la gestione disgiuntiva possa essere validamente adottata anche qualora gli amministratori siano estranei⁽⁵¹⁾, dal momento che costoro avrebbero la gestione di una società in cui non hanno investito capitali, e potrebbero compiere legittimamente atti di amministrazione senza il consenso di chi, con loro, ricopre il ruolo amministrativo: nonostante tali dubbi, la dottrina prevalente ammette la possibilità che sia nominato un terzo amministratore, anche in presenza dei sistemi di amministrazione personalistici⁽⁵²⁾.

A questo punto occorre fare talune precisazioni sulle diverse fattispecie richiamate: nell'ipotesi dell'opposizione all'atto di amministrazione in regime disgiuntivo, secondo parte della

dottrina ⁽⁵³⁾, il termine “soci” adottato dall'articolo 2257 c.c. andrebbe sostituito dal termine “amministratori”, ed inoltre ai fini del computo della maggioranza non si dovrebbe calcolare la partecipazione agli utili, a meno che la competenza sull'opposizione non sia demandata espressamente dallo statuto ai soci ⁽⁵⁴⁾. Altra dottrina, partendo dalla considerazione per cui nelle società di persone sono gli stessi soci chiamati a decidere sull'opposizione, e costoro dovranno pronunciarsi in misura proporzionale alla loro quota di partecipazione agli utili ⁽⁵⁵⁾, ritiene che in presenza di un terzo amministratore (magari proprio colui che vuol compiere l'atto gestorio sul quale è stata proposta opposizione) questi non potrebbe partecipare alla decisione. Infine, vi è stato chi ha sostenuto che il calcolo andrebbe fatto per quote di capitale e non sulla base delle quote di partecipazione agli utili, le quali potrebbero differire, come consentito dall'art. 2468 c.c. ⁽⁵⁶⁾

Alternativo al sistema plurisoggettivo disgiuntivo è quello in cui i soci amministratori debbono compiere congiuntamente gli atti gestori: questo modello si distingue notevolmente dal precedente perché rende più “democratica” - e sotto taluni aspetti più sicura - l'amministrazione della società, anche se ciò nuoce all'esigenza di speditezza, dal momento che per ogni singola operazione bisognerebbe raggiungere l'unanimità dei consensi fra gli amministratori.

L'atto costitutivo potrebbe tuttavia richiedere l'approvazione a maggioranza per l'adozione di tutte od alcune decisioni, evitando che l'attività amministrativa sia paralizzata in virtù di un sostanziale diritto di veto spettante a tutti gli amministratori; naturalmente, anche nella s.r.l. sarà applicabile l'articolo 2258 terzo comma c.c., il quale riconosce comunque agli amministratori la possibilità di compiere da soli alcuni atti ove *“vi sia l'urgenza di evitare un danno alla società”*.

Come avvenuto per l'articolo 2257 c.c., sono stati necessari alcuni correttivi interpretativi in sede di applicazione dell'articolo 2258 c.c. Infatti, ove l'organo amministrativo sia composto anche da non soci ⁽⁵⁷⁾ e sia stata derogata la regola che prevede l'unanimità, non sarebbe possibile calcolare la maggioranza secondo la partecipazione agli utili, come richiede l'articolo 2258 c.c. (o secondo la quota di partecipazione, come suggerito da altra dottrina), per cui l'unico metodo di calcolo sarebbe la maggioranza per teste ⁽⁵⁸⁾.

Tale soluzione tuttavia non è unanimemente condivisa: è discusso in dottrina quale sia il rapporto, e soprattutto quali siano gli elementi distintivi, fra l'amministrazione congiuntiva a maggioranza ed il consiglio di amministrazione ⁽⁵⁹⁾ (modello di amministrazione collegiale tipico delle società di capitali), specie ove sia prevista dallo statuto la consultazione scritta od il consenso espresso per iscritto (art. 2475, comma 4, c.c.). Secondo alcuni, l'amministrazione congiuntiva a maggioranza attenuerebbe la collegialità senza essere con questa in contrasto, a condizione che –

pur soppresso il momento ponderativo o compositivo della discussione – sia mantenuta la componente procedimentale dell'ordine del giorno predeterminato⁽⁶⁰⁾.

Secondo altra autorevole dottrina⁽⁶¹⁾, invece, il richiamo dell'art. 2475 c.c. all'art. 2258 c.c. non può intendersi riferito anche al secondo comma di quest'ultima norma, poiché nei fatti il modello congiuntivo a maggioranza è sempre coincidente con il consiglio di amministrazione che delibera sulla base del consenso scritto; infatti la deroga al metodo collegiale puro priverebbe la decisione dell'organo della contestualità spazio-temporale del dibattito, della necessità di una convocazione, e dell'informazione necessaria che garantisca ai membri l'esercizio del voto informato.

5.1 Questioni discusse sull'amministrazione della s.r.l.: la nomina a tempo indeterminato

L'ampia flessibilità della disciplina dell'amministrazione nella s.r.l. si ravvisa anche nella durata della carica. Infatti, mentre per le s.p.a. il legislatore ha imposto un termine di durata per tutte le cariche, amministrative e di controllo, nella s.r.l., non è prevista analoga disciplina: tale silenzio è stato interpretato come implicita ammissibilità della nomina di amministratori a tempo indeterminato⁽⁶²⁾.

Pertanto la nomina dell'amministratore (socio o meno) potrà avere anche durata indeterminata, ed in assenza di dimissioni o di revoca si interromperà solo in caso di morte, ovvero di decorso del termine di durata della società.

Parte della dottrina ravvisa la giustificazione di tale soluzione normativa nella differenza fra le caratteristiche del socio di s.r.l. rispetto a quello delle società azionarie: in quest'ultimo caso la presenza di amministratori ciclicamente rieleggibili alla scadenza del mandato rappresenterebbe una garanzia per il socio risparmiatore, inteso come "*contraente debole*"⁽⁶³⁾, mentre nella s.r.l. partecipata solo da soci imprenditori, costoro sono in grado sul piano contrattuale di tutelare gli interessi contrapposti, per cui non ricorrendo le medesime esigenze di tutela della minoranza, sarebbe ammessa la nomina a tempo indeterminato.

5.2 ... (segue) La revoca dell'amministratore nella s.r.l.

Rilevanti sono anche le modifiche in tema di revoca degli amministratori di s.r.l. Anteriormente alla riforma del 2003, la disciplina era mutuata da quella della s.p.a., per cui la maggioranza poteva sempre disporre la revoca degli amministratori anche senza giusta causa ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2383, comma 3 e 2487 c.c., ed anche senza deliberare l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità; ove quest'ultima azione fosse stata esercitata, a ciò

sarebbe seguita la revoca di diritto, in presenza dell'approvazione della delibera da una maggioranza pari ad almeno un quinto del capitale (art. 2393 c.c.); infine, una minoranza pari ad un decimo del capitale, avrebbe potuto promuovere la revoca giudiziale degli amministratori avviando, in presenza di fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori, il procedimento di denuncia al Tribunale (ai sensi del combinato disposto degli artt. 2409 e 2488 ult. comma c.c.)

A seguito della riforma non c'è più alcun rinvio alla disciplina della s.p.a., e l'art. 2476 comma terzo c.c. prevede che il socio - il quale promuova l'azione di responsabilità - può chiedere in presenza di gravi irregolarità nella gestione un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori; il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di una cauzione.

L'assenza di una disciplina in merito alla revoca degli amministratori comporta una serie di problemi interpretativi a causa della lacunosità della disciplina della s.r.l., ed è discusso se la revoca possa essere approvata dai soci a maggioranza anche in assenza di apposita previsione statutaria, ovvero se in ragione del requisito della giusta causa l'atto costitutivo possa garantire una stabilità "reale" degli amministratori, analogamente al disposto di cui all'art. 2259 c.c. per le società di persone⁽⁶⁴⁾. Inoltre, ove l'amministratore sia nominato a tempo indeterminato e costui si revocato senza giusta causa, è discusso se si applichi anche l'art. 1725, comma 2 c.c., che prevede il risarcimento del danno solo ove non sia dato un congruo preavviso⁽⁶⁵⁾.

Secondo l'interpretazione prevalente in dottrina, la maggioranza può revocare l'amministratore, in applicazione analogica delle norme in tema di società di capitali o di persone (artt. 2383 e 2259 c.c.), oppure argomentando dalla disciplina del mandato, ex art. 1725 c.c.⁽⁶⁶⁾; d'altronde, simmetricamente al disposto di cui all'art. 2479 c.c., la decisione può essere presa a maggioranza anche tramite la consultazione scritta od con il consenso espresso per iscritto.

Se si concede – come qui si è fatto – che un organo amministrativo sia coesistente alla s.r.l. (v. supra § 3), non dovrebbe neppure porsi il problema dell'applicabilità dell'art. 2359 nella parte nella quale subordina l'interruzione del rapporto gestorio con il socio nominato amministratore nell'atto costitutivo di società di persone al ricorrere di una giusta causa – posto che la nomina, benché integrata nel documento-atto costitutivo. Sarebbe pensabile come preposizione all'organo di amministrazione.

Giova ricordare che nell'ambito delle società di persone i primi due commi dell'art. 2259 c.c. distinguono la revoca stragiudiziale dell'amministratore nominato nel contratto sociale⁽⁶⁷⁾ e quella dell'amministratore nominato per atto separato⁽⁶⁸⁾ (mentre al successivo terzo comma è regolata la revoca giudiziale, che può essere chiesta - in presenza di giusta causa - da ogni socio, a

prescindere dall'entità della relativa partecipazione e dal fatto che la nomina sia stata effettuata o meno nel contratto sociale)⁽⁶⁹⁾.

La ragione dell'irrevocabilità per l'amministratore disciplinato al primo comma dell'art. 2259 c.c. risiede nel principio di immutabilità del contratto sociale, in assenza del consenso unanime delle parti⁽⁷⁰⁾. Autorevole dottrina⁽⁷¹⁾ ha aggiunto che tale distinzione si fonda sulla necessità di distinguere il modello di amministrazione "per persone" da quello "per uffici": nel primo caso, infatti, l'identità del socio nominato amministratore è ritenuta essenziale anche per gli altri associati, sul piano contrattuale, con la conseguenza che l'identità di costui "penetra nel tenore del regolamento"⁽⁷²⁾, e da ciò consegue che l'allocatione del potere di amministrazione in capo a determinati soci entra a far parte degli accordi propriamente contrattuali, al pari di tutte le altre clausole del contratto sociale, le quali possono essere modificate solo con il consenso di tutti i soci ex art. 2252 c.c., ad eccezione dell'amministratore da revocare, il quale non deve essere computato ai fini del raggiungimento dell'unanimità⁽⁷³⁾. Secondo altra dottrina⁽⁷⁴⁾ invece la distinzione fra le fattispecie regolate nei primi due commi dell'art. 2259 c.c. risiede nella circostanza per cui solo nel primo caso la nomina integra un mandato conferito anche in *rem propriam*, irrevocabile senza giusta causa (cfr. art. 1723, comma 2, c.c.), mentre nel secondo caso l'irrevocabilità rileva solo con riferimento all'ipotesi in cui il mandato sia conferito a titolo oneroso (art. 1725 c.c.), con conseguente obbligo di risarcire il danno. Pertanto la *ratio* dell'art. 2259, comma 1, c.c. non risiederebbe nell'immodificabilità del contratto sociale in assenza del consenso unanime dei soci, (disciplina derogabile dalla volontà dei contraenti ex art. 2252 c.c.), bensì nell'irrevocabilità del mandato conferito nell'interesse del mandatario. La giustificazione è opinabile sol che si rifletta che, se amministratore è un socio, il mandato è sempre *in rem propriam*, sia la nomina intervenuta nell'atto costitutivo sia per atto separato. Sicché risulta più credibile la proposta di legittimare la stabilità reale dell'amministratore con il fatto che le prerogative amministrative accordategli nell'atto costitutivo rilevano ai fini della composizione contrattuale dei vantaggi e dei carichi tra contraenti (non diversamente da quanto sarebbe da dirsi per la quota di partecipazione agli utili, che solo con il consenso unanime potrebbe modificare); rientrano – per usare una invecchiata terminologia escogitata per circoscrivere i poteri della maggioranza – una delle "basi essenziali" della società

Comunque, concessa l'essenzialità dell'organo amministrativo, sembra ragionevole sostenere che, se l'organizzazione corporativa è stata rimpiazzata da un'organizzazione di tipo personalistico (per esempio: socio amministratore unico a vita o amministrazione congiuntiva o disgiuntiva di tutti i soci), il regime della revoca possa attingersi a quello riferito all'amministratore

di società di persone nominato con atto separato e, dunque, alla disciplina del mandato “naturalmente” anche se non essenzialmente oneroso (artt. 1709 e 1725 c.c.); laddove, se la s.r.l. sia organizzata corporativamente, dovrebbe applicarsi analogicamente - seguendo l'interpretazione sostenuta in dottrina ⁽⁷⁵⁾ - la disciplina della società per azioni: pertanto, in assenza di giusta causa l'amministratore godrà della tutela risarcitoria (cfr. art. 2383 c.c.).

La revoca sarebbe – secondo l'orientamento di una recente dottrina ⁽⁷⁶⁾ - sempre ammessa a maggioranza, a meno che la carica gestoria sia attribuita ai soci ai sensi dell'art. 2468. comma 3 c.c., ovvero il potere di revoca sia riservato ai medesimi soggetti cui sia affidato il diritto di nomina, sempre a titolo di diritto particolare: in entrambi i casi, l'irrevocabilità discenderà dall'immodificabilità a maggioranza (salva diversa disposizione dello statuto, e salvo comunque il diritto di recesso) dei particolari diritti accordati al socio (cfr. art. 2468 c.c., commi terzo e quarto).

Si segnala, infine, che secondo altra dottrina sarebbe comunque ammessa l'applicazione dell'articolo 2259 c.c. alla s.r.l., sulla scorta di una argomentazione testuale, dal momento che opererebbe un implicito rinvio all'articolo 2259 c.c. tramite il richiamo agli articoli 2257 e 2258 c.c. (in tema di amministrazione disgiuntiva e congiuntiva) contenuto al comma 3 dell'art. 2475 c.c. ⁽⁷⁷⁾; soluzione, questa, diametralmente opposta a quella sostenuta da quella dottrina secondo cui, in ragione dell'assenza del carattere di specialità, proprio delle società di persone, della nomina dell'amministratore nell'atto costitutivo di s.r.l. (o – il che è lo stesso – in ragione dell'essenzialità di un organo amministrativo in questo tipo di società, diversamente da quanto è a dirsi per le società di persone), l'amministratore potrebbe essere sempre revocato in assenza di giusta causa, salvo il risarcimento del danno, in applicazione analogica dell'art. 2383 c.c. ⁽⁷⁸⁾ (o alle condizioni dell'art. 1725 c.c., in caso di s.r.l. a struttura personalistica).

Daniela Corsaro

-
- 1)** Per comodità si riporta la norma principale sull'amministrazione della s.r.l.: *Articolo 2475 - Amministrazione della società* [1] Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479.
[2] All'atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e quinto comma dell'articolo 2383.
[3] Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258.
[4] Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
[5] La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.

- 2) L'atto costitutivo può consentire che l'amministrazione sia affidata anche a non soci: per tutti v. N. SALANITRO, *Profili sistematici della società a responsabilità limitata*, Milano, GIUFFRÈ, 2005, p. 73-74.
- 3) La riforma ha disciplinato la deroga al principio di unità di spazio e di tempo del metodo collegiale puro - tipico delle società con organizzazione corporativa - anche per le decisioni dei soci, ad eccezione delle materie di cui ai n.ri 4 e 5 dell'art. 2479 c.c., ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori od un numero di soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale. Sul tema, per tutti, v. R. VIGO, *Decisioni dei soci: competenze*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber Amicorum* vol.3, Torino, UTET, 2007, p. 451 ss; A. MIRONE, *Le decisioni dei soci nella s.r.l.: profili procedurali*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber Amicorum* vol.3, Torino, UTET, 2007, p. 475 ss; P. SPADA, *Diritto commerciale. Il Elementi*, CEDAM, 2006, p. 54.
- 4) V. paragrafo 3.
- 5) Per tutti A. SANTUS - G. DE MARCHI, *Sui «particolari diritti» del socio nella nuova s.r.l.*, in *Riv. not.*, 2004, I, p. 86-87; M. CIAN, *Le decisioni dei soci*, in *Trattato delle società a responsabilità limitata* a cura di C. Ibbà e G. Marasà, vol. 4, Padova, CEDAM, 2009, p. 17; L. SALVATORE, *L'organizzazione corporativa nella nuova s.r.l.: amministrazione, decisioni dei soci e il ruolo dell'autonomia statutaria*, in *Contratto e Impresa*, 2003, p. 1350.
- 6) La deroga all'art. 2252 c.c. contenuta nel contratto sociale ai fini della cessione delle quote, costituisce il consenso preventivo di tutti i soci alla futura cessione del contratto ai sensi dell'art. 1407 c.c.: tuttavia è dubbio se tale clausola consenta (in assenza di specifica previsione) anche la cessione parziale a terzi, considerati gli effetti derivanti sull'organizzazione della società dal frazionamento della quota e dall'incremento dei soci (si pensi alla delibera di esclusione ex art. 2287 c.c., nella quale il voto è espresso per capi): così P. SPADA, *Profili contrattuali delle società di persone: forma, formalità e modificazioni*, in *Riv. dir. priv.*, 2009, p.33; ID, in *La circolazione della partecipazione sociale*, Relazione al Convegno "Itinerari statuari della società a responsabilità limitata tra società di persone e società di capitali", testo non destinato alla pubblicazione e consultato per cortesia dell'Autore: "... lo statuto può disapplicare la regola che tratta la modifica della compagine come modifica del contratto e, quindi, fare della modifica della compagine sociale l'esito di un fatto circolatorio (questo, almeno, per la circolazione inter vivos, ché per quella mortis causa solo un accordo tra soci superstiti e coeredi può consentire la disapplicazione della regola dello scioglimento; al più l'accordo potendo essere propiziato da un'opzione di apertura del rapporto agli eredi [clausola di continuazione])".
- 7) P. SPADA, *L'emissione dei titoli di debito nella «nuova» società a responsabilità limitata*, in *Riv. Soc.*, 2003, p. 800
- 8) Sull'equivalenza nel nuovo diritto societario fra la possibilità di alienare la partecipazione ed il diritto di exit, come regolato agli artt. 2437 e 2473 c.c., v. *infra* alla nota 22.
- 9) P. SPADA, *Classi e tipi di società dopo la riforma organica (Guardando alla «nuova» società a responsabilità limitata*, in *Riv. dir. civ.* 2003, p. 490 ss.
- 10) Così L. SALVATORE, *L'organizzazione corporativa nella nuova s.r.l.: amministrazione, decisioni dei soci e il ruolo dell'autonomia statutaria*, in *Contratto e Impresa*, 2003 p.1342 ss.
- 11) Così P. SPADA, *Classi e tipi di società dopo la riforma organica (Guardando alla «nuova» società a responsabilità limitata*, in *Riv. dir. civ.* 2003, p. 489 ss.
- 12) Ed in tal senso cfr. l'art. 3 della legge n.366/2001, (legge delega) il quale indica tra i principi ispiratori quello "della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci".
- 13) L. SALVATORE, *L'organizzazione corporativa nella nuova s.r.l.: amministrazione, decisioni dei soci e il ruolo dell'autonomia statutaria*, in *Contratto e Impresa*, 2003 p.1342 ss.
- 14) Così G. ZANARONE, in *La riforma delle società di capitali, introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, in *Riv. Soc.* 2003, p. 85-86, secondo cui la s.r.l. potrebbe essere articolata nella direzione di "... un modello sostanzialmente articolato sulla falsariga della s.n.c. oppure in quella di un modello assimilabile alla s.p.a."
- 15) Ed in tal senso si veda non solo la disciplina dell'organo amministrativo, ma le norme che impongono l'obbligatorietà del collegio sindacale e del revisore legale dei conti, oppure la disciplina vincolistica del capitale sociale analoga a quella della s.r.l.
- 16) L'articolo 3 della legge n.366/2001, con cui è stata conferita la delega a riformare il diritto societario, indica tra i principi ispiratori in tema di s.r.l. quello "della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci", nonché "la libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi": tale obiettivo è stato perseguito rendendo alternativo il sistema corporativo basato su organi specializzati, e riconoscendo ai soci della società la possibilità di concentrare su di essi i poteri gestori. Le modifiche alla disciplina della s.r.l. sono volte a rendere il tipo sociale più concorrenziale, nell'ottica di un mercato internazionale in cui operano società con responsabilità limitata, nelle quali la struttura organizzativa è rimessa all'autonomia statutaria.

- 17) G. ZANARONE, in *La riforma delle società di capitali, introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, in *Riv. Soc.* 2003, p. 66: si pensi alle norme poste a salvaguardia dell'integrità del patrimonio sociale, ovvero alle c.d. norme descrittive del tipo, come l'art. 2468 c.c. che vieta l'incorporazione delle quote in azioni.
- 18) In tal senso cfr. l'art. 3 della legge n.366/2001, (Legge delega) il quale indica, tra i principi ispiratori "*la libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi*".
- 19) Nella s.r.l. gli interpreti hanno individuato un modello socialmente diffuso fra soggetti interessati all'esercizio in comune dell'attività d'impresa, (cc. dd. soci imprenditori, ciascuno interessato al governo della società), a differenza della s.p.a. ove il socio investitore è connotato dall'interesse all'incremento del valore economico della propria quota: così C. ANGELICI, in *La riforma delle società di capitali*, II ed., Padova, CEDAM, 2006, p.105 ss; G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il Codice Civile Commentario* diretto da P. Schlesinger e continuato da F.D. Busnelli, Milano, GIUFFRÈ, 2010, p.54; G.C.M. RIVOLTA, *La società per azioni e l'esercizio di piccole e medie imprese*, in *Riv. soc.*, 2009, p. 636, il quale tuttavia mette in guardia contro il rischio dell'estremizzazione della dicotomia soci imprenditori vs soci investitori, poiché "*le ipotesi si possono articolare e moltiplicare in ragione della varia possibile composizione della compagine, con riguardo all'identità, alla veste professionale e al numero dei soci, all'entità delle rispettive partecipazioni, alla natura dei rispettivi apporti, alle relazioni e aggregazioni esistenti tra loro...ad esempio, la presenza di soci «investitori» istituzionali, sia pure in posizione minoritaria, per modificare profondamente, rispetto all'alternativa sopra prospettata, il quadro degli interessi in gioco e introdurre un ruolo e un interesse diverso*". Infine si veda l'esemplificazione fatta da P.G. MARCHETTI, *Alcuni lineamenti generali della riforma*, pubblicato su <http://www.notarlex.it>, pp. 12-13, secondo cui la s.r.l. si addice a una molteplice tipologia di esigenze, e precisamente: "*(a) la S.r.l. di persone fisiche, adatta all'imprenditore persona fisica individuale od a ristretti gruppi di persone, siano o meno tutte interessate alla gestione; (b) la S.r.l. come forma societaria per joint-venture tra imprenditori (a loro volta, di regola, società); (c) la S.r.l. (in genere unipersonale) in funzione di divisione di un'impresa (in senso economico) conglomerata o multisettoriale; (d) la S.r.l. come forma associativa tra socio di capitale ed uno o più prestatori di opera particolarmente qualificato. Naturalmente le varie esigenze - nel caso concreto - potranno variamente combinarsi e concorrere tra loro*".
- 20) Colui che partecipa in una s.r.l. non si prefigura come scopo di affidare il proprio investimento ad una gestione da cui rimane estraneo, ma al contrario vuole assumere in essa un ruolo attivo: C. ANGELICI, in *La riforma delle società di capitali*, II ed., Padova, CEDAM, 2006, p.106.
- 21) Nella s.r.l. gli interpreti hanno individuato un modello socialmente diffuso fra soggetti interessati all'esercizio in comune dell'attività d'impresa, (cc.dd. soci imprenditori, ciascuno interessato al governo della società), a differenza della s.p.a. ove il socio investitore è contraddistinto dall'interesse all'incremento del valore economico della propria quota: così C. ANGELICI, in *La riforma delle società di capitali*, II ed., Padova, CEDAM, 2006, p.105 ss.
- 22) Secondo autorevole dottrina il recesso e la possibilità di alienare la partecipazione costituiscono entrambi forme equivalenti per consentire una valutazione del mercato sull'andamento economico della società, ed in particolare il c.d. diritto di *exit* reintroduce una logica di mercato, anche in contesti in cui la società è chiusa (oltre a fornire al socio dissenziente uno strumento per costringere la maggioranza a negoziare il contenuto delle delibere dalla cui approvazione possa sorgere il diritto potestativo *de quo*): così C. ANGELICI, in *La riforma delle società di capitali*, Padova, CEDAM, 2003, pp.76-77.
- 23) Così N. SALANITRO, *Profili sistematici della società a responsabilità limitata*, Milano, GIUFFRÈ, 2005, p. 90; G.C.M. RIVOLTA, *Profilo della nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber Amicorum* vol.3, Torino, UTET, 2007, p. 532-533; v. anche massima I.C.2 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili del Triveneto, pubblicata nel settembre 2004, secondo cui "*È inammissibile nella s.r.l. l'adozione dei sistemi di amministrazione alternativi a quello tradizionale (sistema dualistico e sistema monistico) previsti in materia di s.p.a., anche se subordinati risolutivamente all'insorgere dell'obbligo legale di adozione del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2477 c.c.*"
- 24) In senso favorevole tuttavia v. M. CIAN, *Le decisioni dei soci*, in *Trattato delle società a responsabilità limitata* a cura di C.Ibba e G.Marasà, vol. 4, Padova, CEDAM, 2009, p. 21, secondo cui lo statuto, anche senza ricorrere alla costituzione di un organo di vigilanza, può predisporre diverse forme di controllo, prevedendo un comitato interno al consiglio di amministrazione composto da soggetti designati dallo stesso consiglio. In senso dubitativo, circa la possibilità di articolare diversamente la disciplina dei controlli, anche alla luce della futura prassi giurisprudenziale, si veda P. SPADA, *Diritto commerciale. II Elementi*, CEDAM, 2006, p. 53. Si ricorda infine N. ABRIANI, in *La società a responsabilità limitata - Decisioni dei soci. Amministrazione e controlli*, in AA.VV. *Diritto delle società di capitali [Manuale breve]*, Milano, GIUFFRÈ, 2003, p. 217, secondo cui sarebbe ammissibile il sistema monistico nelle s.r.l. di minori dimensioni (ove non è obbligatorio il collegio sindacale), il quale tuttavia precisa che in tale ipotesi, il modello si rivelerebbe sovradimensionato.

- 25) Si ricorda peraltro come il testo originario dell'art. 2475.5 c.c. risultante dall'approvazione del d.lgs. 6/2003 (modificato con due *errata corrige* pubblicati in G.U. n. 153 del 4 luglio 2003) riservasse la decisione delle suddette operazioni al "consiglio di amministrazione", per cui si faceva espresso rinvio al metodo collegiale puro in presenza di una qualsiasi struttura amministrativa pluripersonale.
- 26) Si tratta della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, delle decisioni di aumento del capitale e delle delibere di fusione per incorporazione di società posseduta interamente od al novanta per cento (cfr. artt. 2505, comma 2, 2505, comma 2-bis c.c.); inoltre, secondo parte della dottrina, per identità di *ratio* bisognerebbe aggiungere la riduzione del capitale sociale, ove ai sensi del combinato disposto di cui all'ult. comma dell'art. 2482-bis e dell'art. 2446 c.c., questa possa essere delegata agli amministratori: C. CACCAVALE, *L'amministrazione, la rappresentanza e i controlli*, in CACCAVALE, MAGLIULO, MALTONI, TASSINARI, *La riforma della società a responsabilità limitata*, IPSOA, 2003, p. 336-337.
- 27) C. CACCAVALE, *L'amministrazione, la rappresentanza e i controlli*, in CACCAVALE, MAGLIULO, MALTONI, TASSINARI, *La riforma della società a responsabilità limitata*, IPSOA, 2003, p. 336 ss, precisa che "... se si vuole riconoscere un significato a tale inciso, deve ritenersi che il sistema di amministrazione plurisoggettiva di tipo personalistico continua a dover cedere il passo a quello di tipo capitalistico per le materie contemplate nell'ultimo comma, cui si dovrebbe aggiungere, per identità di *ratio*, la riduzione del capitale ex art. 2446 c.c."
- 28) G.C.M. RIVOLTA, *Profilo della nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber Amicorum* vol.3, Torino, UTET, 2007, p. 536-537, secondo cui tali atti sarebbero di competenza dell'organo amministrativo nella sua interezza,
- 29) Così G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il Codice Civile Commentario* diretto da P. Schlesinger e continuato da F.D. Busnelli, Milano, GIUFFRÈ, 2010, p. 973; C. CACCAVALE, *L'amministrazione, la rappresentanza e i controlli*, in CACCAVALE MAGLIULO MALTONI TASSINARI, *La riforma della società a responsabilità limitata*, IPSOA, 2003, p. 337.
- 30) G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il Codice Civile Commentario* diretto da P. Schlesinger e continuato da F.D. Busnelli, Milano, GIUFFRÈ, 2010, p. 937 ss.
- 31) Ovvero, in assenza di opzione statutaria sia circa le forme organizzative, sia circa la nomina degli amministratori [con omissione del disposto di cui ai numeri 7 ed 8 dell'art. 2463 c.c.], ove tutti i soci saranno amministratori: si veda N. SALANITRO, *Profili sistematici della società a responsabilità limitata*, Milano, GIUFFRÈ, 2005, p. 72-73. Si veda anche nota 10.
- 32) Secondo P. SPADA, in *Classi e tipi di società dopo la riforma organica (Guardando alla «nuova» società a responsabilità limitata*, in *Riv. dir. civ.* 2003, p. 491, nota 11, in assenza dell'indicazione in atto costitutivo delle persone degli amministratori, la funzione amministrativa sarebbe affidata ai singoli soci, escludendo pertanto cariche sociali (uffici) e rinnovi delle cariche.
- 33) Sul punto si segnala la massima I.C.3 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili del Triveneto, pubblicata nel settembre 2004, secondo cui: "stante la natura di società di capitali della s.r.l., deve ritenersi indispensabile la presenza formale di un organo amministrativo, anche nel caso che lo statuto preveda che l'amministrazione spetti necessariamente a tutti i soci. In quanto le qualifiche di amministratore e di socio sono distinte, anche se rivestite dagli stessi soggetti." Tale orientamento, di certo non vincolante, comunque dimostra la tendenza dell'attuale prassi notarile a nominare l'organo amministrativo ogni qual volta si crei una società a responsabilità limitata.
- 34) Così R. RORDORF, *I sistemi di amministrazione e controllo nella nuova s.r.l.*, in *Le Società*, 2003, p. 666, per cui l'intera amministrazione sarebbe affidata ai soci, con soppressione dell'organo amministrativo.
- 35) G.C.M. RIVOLTA, *Profilo della nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber Amicorum* vol.3, Torino, UTET, 2007, p. 523.
- 36) Si veda G.C.M. RIVOLTA, in *Profilo della nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber Amicorum* vol.3, Torino, UTET, 2007, p. 524, ove l'autore elenca e richiama le norme che presuppongono la presenza necessaria dell'organo amministrativo.
- 37) Fattispecie definita della "s.r.l. targata statutariamente sulla falsariga di una s.n.c.": così L. SALVATORE, *L'organizzazione corporativa nella nuova s.r.l.: amministrazione, decisioni dei soci e il ruolo dell'autonomia statutaria*, in *Contratto e Impresa*, 2003, p. 1346.
- 38) N. SALANITRO, *Profili sistematici della società a responsabilità limitata*, Milano, GIUFFRÈ, 2005, p. 70-71 testo e nota 6; G.C.M. RIVOLTA, *Profilo della nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber Amicorum* vol.3, Torino, UTET, 2007, p. 523, secondo cui va mantenuta la diversità dei ruoli e delle funzioni, nonché l'assoggettamento a diverse discipline.
- 39) Pertanto sorge il problema dell'individuazione della disciplina applicabile in via analogica, fra quella delle decisioni dei soci nella s.r.l. (art. 2479-ter c.c.) e quella per le delibere del consiglio di amministrazione nella s.p.a. (art. 2388 ult. comma c.c.) Con riferimento all'annosa questione delle lacune nella società a

responsabilità limitata, *ex multis* si rinvia a G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il Codice Civile Commentario* diretto da P. Schlesinger e continuato da F.D. Busnelli, Milano, GIUFFRÈ, 2010, p. 71, per cui l'interprete dovrebbe colmare la lacuna anzitutto tramite la c.d. "autointegrazione", (estendendo alla fattispecie lacunosa altre regole facenti parte del *corpus* normativo della s.r.l.) e solo successivamente potrebbe applicare analogicamente la disciplina di altri tipi societari, (c.d. "eterointegrazione") ma non necessariamente solo quella della s.p.a., bensì anche le norme delle società di persone, sulla base della fisionomia che i singoli istituti assumono nel modello legale o nei modelli statutari (occorrendo valutare in concreto se lo statuto lacunoso sia stato caratterizzato in senso personalistico o capitalistico). Inoltre l'individuazione della disciplina applicabile andrà ricercata norma per norma, e non in termini unitari: *Ibidem*, p. 24 ss.

40) Cfr. art. 2479, comma 2, n.ri 1), 2) e 3) c.c. per l'approvazione del bilancio di esercizio e la nomina degli amministratori e dei sindaci.

41) Completezza d'analisi e d'argomentazione suggeriscono, tuttavia, di prospettare un percorso alternativo nell'interpretazione dell'art. 2475 c.c., capace di accordare il massimo potenziale testualmente compatibile alla salvezza delle clausole dell'atto costitutivo con il quale l'articolo di legge si apre.

In sostanza si propone di valorizzare, nell'attribuzione di significato precettivo all'ultimo comma dell'art. 2475, comma 5, il collegamento che il testo normativo instaura tra 3° e 5° comma dell'articolo in esame. Il 3° comma esordisce fissando una regola suppletiva: se l'ufficio di amministrazione è pluripersonale, la procedura decisionale è collegiale (questo essendo il senso certamente attribuibile alle parole: "quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste [le persone affidatarie] costituiscono il consiglio di amministrazione"). Per procedura collegiale dovendosi intendere – per acquisito giusculturale – una sequenza scandita da: (i) convocazione dei preposti all'ufficio in un dato luogo ed in un dato tempo per decidere su una data questione; (ii) riunione dei preposti e potenziale loro dibattito sulla decisione da adottare; (iii) conta dei favorevoli; (iv) proclamazione della decisione come decisione dell'ufficio se ad essa è favorevole la maggioranza dei preposti; (v) verbalizzazione di quanto avvenuto. Questa procedura, tuttavia, può ridursi alla precostituzione rispetto alla decisione maggioritaria delle persone affidatarie dell'amministrazione di un ordine del giorno: la precostituzione potendo essere funzionale ad una consultazione scritta delle persone affidatarie (referendum) oppure atteggiandosi come *thema decidendum* condiviso sul quale verta il consenso scritto di ciascuna delle persone affidatarie. Nel primo, come nel secondo caso, oggetto della decisione e consenso devono avere chiara evidenza documentale (art. 2475, comma 4, c.c.): infatti, almeno alla luce dell'*incipit* testuale della norma citata, la quale non prevede alcuna riserva a favore del metodo collegiale su talune competenze (a differenza del terzo comma dell'art. 2475 c.c., in tema di amministrazione disgiuntiva e congiuntiva), sembra che il modello legale di amministrazione potrebbe essere "attenuato" mediante l'introduzione delle forme della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, anche se tale facoltà (rimessa all'autonomia statutaria) non è pacifica in dottrina, proprio per quelle competenze funzionali dell'organo amministrativo in composizione collegiale (art. 2475.5 c.c.) Sul punto, nonostante le controversie dottrinali che non consentono di poter affermare con assoluta certezza la legittimità del metodo collegiale attenuato (o referendario) nelle materie di cui all'art. 2475.5 c.c., sembra prudenziale optare per una soluzione negativa nelle delibere di aumento del capitale, di riduzione in presenza di quote prive del valore nominale, ovvero di fusione per incorporazione di società posseduta interamente od al novanta per cento, (cfr. artt. 2481, comma 1; 2446, comma 3 [richiamato dall'art. 2482-bis, comma 6], 2505, comma 2; 2505, comma 2-bis c.c.) dal momento che, in assonanza con il 4° comma dell'art. 2479 c.c. - che prevede l'obbligatorietà del metodo collegiale per le modifiche statutarie - sarebbe richiesto anche per le delibere consiliari il ricorso al metodo collegiale puro di cui all'art. 2475, comma 3 c.c. inciso iniziale, come sembrerebbe confermato anche dall'inciso finale dell'art. 2481, comma 1 c.c., secondo cui la decisione degli amministratori deve risultare da verbale notarile, circostanza che fa pensare al necessario svolgimento di una riunione, della quale il verbale riproduca gli esiti. (Per una sintesi esaustiva del dibattito dottrinale, si rinvia a G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il Codice Civile Commentario* diretto da P. Schlesinger e continuato da F.D. Busnelli, Milano, GIUFFRÈ, 2010, p. 9785, nota130; in senso favorevole alla lettura prudenziale sopra fornita, v. M.S. SPOLIDORO, *L'aumento del capitale sociale nelle s.r.l.*, in *RDS: Rivista di diritto societario*, 2008, p. 468 ss.; G. RACUGNO, *Le modificazioni del capitale sociale nella nuova s.r.l.*, in *Riv. soc.*, 2003, p. 816; C. CACCAVALE, *L'amministrazione, la rappresentanza e i controlli*, in CACCAVALE MAGLIULO MALTONI TASSINARI, *La riforma della società a responsabilità limitata*, IPSOA, 2003, p. 350). Pertanto, il metodo collegiale attenuato sarebbe consentito solo nelle decisioni aventi ad oggetto la redazione dei progetti di bilancio, fusione e scissione.

Il medesimo terzo comma abilita, subito dopo, l'atto costitutivo a rimpiazzare la procedura collegiale di decisione con procedure disgiuntiva o congiuntiva: l'una come l'altra prescindendo dalla precostituzione di un o.d.g. Tuttavia, il comma il parola fa testualmente "salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo".

Il comma “fatto salvo” riserva alla “competenza dell’organo amministrativo” alcune questioni. Ma se per “organo amministrativo” qui si intendesse ufficio competente a decidere sull’attuazione dell’iniziativa sociale, la salvezza sarebbe senza oggetto nel caso in cui l’ufficio fosse unipersonale. Per dare un significato precettivo al comma, si potrebbe allora suggerire che questo impone la collegialità nel caso di ufficio pluripersonale di amministrazione, quando la decisione verta su (a) redazione del progetto di bilancio, (b) redazione dei progetti di fusione o scissione e (c) aumento del capitale.

Se si condividesse quanto testé affermato, si legittimerebbero le seguenti inferenze:

- a) l’art. 2475 c.c. non impone che l’amministrazione della srl sia competenza di un ufficio (“organo”, nel linguaggio della legge);
 - b) e, quindi, non esclude che l’amministrazione sia una prerogativa coesistente alla partecipazione sociale di uno, di più o di tutti i soci;
 - c) l’art. 2475 c.c. vincola alla collegialità (piena o ridotta alla preconstituzione di un ordine del giorno) le decisioni su alcuni temi se – e soltanto se – l’amministrazione è affidata a più persone, se, cioè, è costituito un ufficio di amministrazione isolabile dalla compagine sociale (che, naturalmente se non essenzialmente, provvede al reclutamento ciclico dei preposti).
- 42)** Così L. SALVATORE, *L’organizzazione corporativa nella nuova s.r.l.: amministrazione, decisioni dei soci e il ruolo dell’autonomia statutaria*, in *Contratto e Impresa*, 2003, p. 1349; C. CACCAVALE, *L’amministrazione, la rappresentanza e i controlli*, in CACCAVALE MAGLIULO MALTONI TASSINARI, *La riforma della società a responsabilità limitata*, IPSOA, 2003, p. 347.
- 43)** Fra le altre norme della s.r.l. che dimostrano l’intento del legislatore di consentire la disapplicazione del metodo collegiale, si richiama la possibilità per l’atto costitutivo di consentire decisioni dei soci in forma non assembleare, salvo che per determinate materie e purché tutti i soci ne siano informati (art. 2479 c.c., comma 3), la possibilità di prevedere per atto costitutivo forme semplificate di convocazione dell’assemblea (art. 2479-bis, comma 1), l’eliminazione dei vincoli alla rappresentanza del socio in assemblea, (ante riforma assoggettata alla medesima disciplina della s.p.a. (art. 2479-bis, comma 2).
- 44)** Cfr. G. ZANARONE, *La clausola di amministrazione disgiuntiva nella società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.* 1979, p. 90 ss. In senso contrario, facendo leva sul richiamo operato dallo stesso art. 2487 c.c. ad altre norme che presuppongono l’istituzione del consiglio d’amministrazione (artt. 2381, 2388 e 2391), nonché su un ipotizzato principio generale di collegialità degli organi pluripersonali delle società di capitali, era schierata la giurisprudenza prevalente: Trib. Milano, 23 dicembre 1970, in *BBTC* 1977, II, p. 621; App. Milano, 9 giugno 1971, in *Foro pad.*, 1971, I, p. 604; Trib. Roma, 2 gennaio 1987, in *Le Società*, 1987, p. 431; Trib. Verona, 27 febbraio 1992, in *Foro it.* 1992, I, p. 1568; Trib. Cosenza, 9 febbraio 1994, in *Le Società*, 1994, 5.
- 45)** Se, poi, si aderisse alla proposta – supra, § 3 - che attribuisce all’autonomia statutaria la possibilità di prescindere nell’amministrazione della s.r.l. dalla preconstituzione di un organo amministrativo, la replicabilità delle regole organizzative dettate dal diritto delle società di persone (in buona sostanza degli artt. 2257 e 2258) sarebbe ben più ampia.
- 46)** G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il Codice Civile Commentario* diretto da P. Schlesinger e continuato da F.D. Busnelli, Milano, GIUFFRÈ, 2010, p. 978.
- 47)** G.F. CAMPOBASSO *Diritto Commerciale 2 Diritto delle società*, 6° ed., a cura M. Campobasso, Torino, UTET, 2008, p. 95; N. ABRIANI, in *La società a responsabilità limitata - Decisioni dei soci. Amministrazione e controlli*, in AA.VV. *Diritto delle società di capitali [Manuale breve]*, Milano, GIUFFRÈ, 2003, p. 215.
- 48)** C. CACCAVALE, *L’amministrazione, la rappresentanza e i controlli*, in CACCAVALE MAGLIULO MALTONI TASSINARI, *La riforma della società a responsabilità limitata*, IPSOA, 2003, p. 332.
- 49)** N. ABRIANI, in *La società a responsabilità limitata - Decisioni dei soci. Amministrazione e controlli*, in AA.VV. *Diritto delle società di capitali [Manuale breve]*, Milano, GIUFFRÈ, 2003, p. 215; Massima I.C.7 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili del Triveneto, pubblicata nel settembre 2004, secondo cui “*La clausola statutaria con la quale si prevede che l’amministrazione sia affidata a più persone con facoltà di operare disgiuntamente fra loro è ammissibile – con il solo correttivo che il criterio di calcolo della maggioranza per decidere dell’eventuale opposizione deve intendersi la partecipazione al capitale e non agli utili come indicato dall’art. 2257 c.c.*”
- 50)** Questione storicamente discussa per le società di persone: sul punto, senza pretesa di esaustività, si rinvia a G.F. CAMPOBASSO *Diritto Commerciale 2 Diritto delle società*, 6° ed., a cura M. Campobasso, Torino, UTET, 2008, p. 104-105.
- 51)** In senso dubitativo P. SPADA, in *Classi e tipi di società dopo la riforma organica (Guardando alla «nuova» società a responsabilità limitata*, in *Riv. dir. civ.* 2003, p. 505, che tuttavia propende per la disapplicazione delle regole sulla maggioranza per quote, e mantenere la compatibilità fra i sistemi di amministrazione personalistici e la nomina di un terzo amministratore nella s.r.l.

- 52) G.C.M. RIVOLTA, *Profilo della nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber Amicorum* vol.3, Torino, UTET, 2007, p. 528, il quale osserva come nella società semplice non sia richiesta la qualità di soci illimitatamente responsabili ai fini della funzione amministrativa in entrambi i regimi (dal momento che l'art. 2267 c.c. consente il patto di esonero da responsabilità, opponibile anche ai terzi, per i soci privi del potere di rappresentanza).
- 53) Interpretazione sostenuta, sia pur in senso dubitativo, da G. E. COLOMBO, in *Amministrazione e controlli*, pubblicato sul sito <http://www.notarlex.it>, p. 21, il quale inoltre rileva la scarsa utilità dell'amministrazione disgiuntiva (ed i pericoli ad essa sottesi) per l'inutile ed obbligatoria tenuta del "libro delle decisioni degli amministratori", il quale sarebbe relegato al compito di registrare l'esito delle decisioni sull'opposizione proposta da un amministratore contro l'atto che un altro intendeva compiere.
- 54) In ogni caso è consentita una apposita previsione statutaria che rimetta espressamente l'opposizione ai soli amministratori, come precisato anche nella Massima I.C.9 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili del Triveneto, pubblicata nel settembre 2004, secondo cui *"È ammissibile una clausola statutaria che - in caso di amministrazione plurima disgiuntiva - riservi la competenza a decidere sull'opposizione ai soli componenti l'organo amministrativo. In tal caso peraltro sarà necessario prevedere che la decisione dovrà essere presa con maggioranza calcolata per teste, in particolare quando lo statuto preveda la possibilità che amministratori siano anche non soci o quando di fatto non tutti i soci siano amministratori"*.
- 55) C. CACCAVALE, *L'amministrazione, la rappresentanza e i controlli*, in CACCAVALE MAGLIULO MALTONI TASSINARI, *La riforma della società a responsabilità limitata*, IPSOA, 2003, p. 334.
- 56) N. ABRIANI, in *La società a responsabilità limitata - Decisioni dei soci. Amministrazione e controlli*, in AA.VV. *Diritto delle società di capitali [Manuale breve]*, Milano, GIUFFRÈ, 2003, p. 215.
- 57) Come consente espressamente la massima I.C.11 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili del Triveneto, pubblicata nel settembre 2004, secondo cui *"La clausola statutaria con la quale si prevede che l'amministrazione sia affidata congiuntamente a più persone è ammissibile anche qualora preveda che gli amministratori possano essere non soci"*.
- 58) Così G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il Codice Civile Commentario* diretto da P. Schlesinger e continuato da F.D. Busnelli, Milano, GIUFFRÈ, 2010, p. 982-983, secondo cui tale correttivo costituirebbe una condizione di applicabilità alla s.r.l. dell'articolo 2258 secondo comma c.c. in presenza di terzi amministratori; C. CACCAVALE, *L'amministrazione, la rappresentanza e i controlli*, in CACCAVALE MAGLIULO MALTONI TASSINARI, *La riforma della società a responsabilità limitata*, IPSOA, 2003, p. 333; invece il criterio di calcolo a maggioranza degli utili sarebbe adottabile solo ove tutti gli amministratori siano anche soci. In tal senso v. anche la massima I.C.12 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili del Triveneto, pubblicata nel settembre 2004, secondo cui *"La clausola statutaria con la quale si prevede che l'amministrazione sia affidata congiuntamente a più persone con decisioni prese a maggioranza, presuppone che tale maggioranza debba essere calcolata per teste fra gli amministratori e non per partecipazione al capitale degli stessi, in quanto anche soci. In tal senso deve intendersi operante il rinvio all'art. 2258 c.c."*, mentre la successiva I.C.14 consente il voto per teste in presenza di amministratori non soci. Infine v. anche la massima I.C.13, secondo cui *"Qualora l'atto costitutivo preveda che gli amministratori debbano essere anche soci è ammissibile una clausola con la quale si stabilisca che l'amministrazione sia affidata congiuntamente a più persone con decisioni prese a maggioranza calcolata in base alla partecipazione al capitale (e non agli utili come letteralmente indicato dall'art. 2258 c.c.), dovendosi peraltro tenere ben distinti i piani su cui i soci/amministratori operano come facenti parte di diversi organi sociali"*.
- 59) Anche secondo C. CACCAVALE, *L'amministrazione, la rappresentanza e i controlli*, in CACCAVALE MAGLIULO MALTONI TASSINARI, *La riforma della società a responsabilità limitata*, IPSOA, 2003, p. 333, il modello dell'amministrazione congiunta a maggioranza gli amministratori, in cui si dovrebbe votare per teste, farà coincidere tale disciplina con quella del consiglio di amministrazione.
- 60) P. SPADA, *Classi e tipi di società dopo la riforma organica (Guardando alla «nuova» società a responsabilità limitata*, in *Riv. dir. civ.* 2003, p. 499. Altra dottrina distingue l'amministrazione congiuntiva a maggioranza dal metodo collegiale attenuato, ritenendo che solo nel secondo tutti gli amministratori avrebbero il diritto di partecipare alle decisioni, e ciò – nonostante l'assenza di una norma analoga al disposto di cui al penultimo comma dell'art. 2479 c.c.-per la presenza del rinvio dell'art. 2475, comma 3 c.c. all'art. 2258, comma 2 c.c., modello in cui è tradizionalmente ammesso il ricorso al metodo della raccolta interna dei consensi, circostanza che lo differenzerebbe – a pena della sua inutilità o sovrapposibilità - rispetto al modello collegiale attenuato, in cui si prevede il ricorso al metodo referendario: così, G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il Codice Civile Commentario* diretto da P. Schlesinger e continuato da F.D. Busnelli, Milano, GIUFFRÈ, 2010, p. 974-976.
- 61) Così G. E. COLOMBO, in *Amministrazione e controlli*, contributo pubblicato sul sito <http://www.notarlex.it>, p. 21

- 62) Si ricordi peraltro come proprio nel modello di amministrazione per uffici la funzione decisionale sia specializzata in uffici, per i quali i preposti sono reclutati ciclicamente dalla compagine sociale: P. SPADA, *Diritto commerciale. Il Elementi*, CEDAM, 2006, p. 34, secondo cui l'assenza di un termine di durata legale dell'ufficio rende l'amministratore di s.r.l. più vicino a quello delle società di persone.
- 63) G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il Codice Civile Commentario* diretto da P. Schlesinger e continuato da F.D. Busnelli, Milano, GIUFFRÈ, 2010, p. 962.
- 64) Secondo N. SALANITRO, in *Profili sistematici della società a responsabilità limitata*, Milano, GIUFFRÈ, 2005, p. 106, l'atto costitutivo non può sancire l'irrevocabilità della nomina per l'amministratore che non sia pure socio, poiché solo in questo caso l'incarico può intendersi conferito anche nel suo interesse ex art. 1723 c.c.
- 65) In senso favorevole, v. M. CIAN, *Le decisioni dei soci*, in *Trattato delle società a responsabilità limitata* a cura di C.Ibba e G.Marasà, vol. 4, Padova, CEDAM, 2009, p. 20, nota 65.
- 66) N. SALANITRO, *Profili sistematici della società a responsabilità limitata*, Milano, GIUFFRÈ, 2005, p. 105-106.
- 67) Alla quale si deve equiparare quella dei soci amministratori ex lege ai sensi dell'art. 2257 c.c.: ex multis F. DI SABATO, *Manuale delle Società*⁴, Torino, 1992, p. 131.
- 68) Al quale si applica la disciplina del mandato: v. G.F. CAMPOBASSO *Diritto Commerciale 2 Diritto delle società*, 6° ed., a cura M. Campobasso, Torino, UTET, 2008, p. 98 ss.
- 69) La questione è sollevata in termini dubitativi, illustrando le diverse conseguenze derivanti dall'applicazione della disciplina della s.p.a. ovvero della s.n.c., da N. SALANITRO, in *Profili sistematici della società a responsabilità limitata*, Milano, GIUFFRÈ, 2005, p. 106, nota 26.
- 70) Sotto l'abrogato codice di commercio, si veda C. VIVANTE, *Le società commerciali*³, in *Trattato di diritto commerciale*, vol. II, n. 372-bis
- 71) P. SPADA, *La tipicità delle società*, Padova, 1974, p. 312; F. DI SABATO, *Manuale delle Società*⁴, Torino, 1992, p. 130.
- 72) Così P. SPADA, *La tipicità delle società*, Padova, 1974, p. 312.
- 73) Così, da ultimo, v. Cass. civ. 12 giugno 2009, n. 13761, in *Vita Not.*, 2009, vol. 3, p. 1484 ss, con nota di S. MESSINA, *La revoca dell'amministratore nelle società di persone*, per cui: " Ai sensi del combinato disposto degli art. 2252 e 2259 c.c., la revoca dell'amministratore di società di persone, la cui nomina sia contenuta nell'atto costitutivo, postula l'esistenza congiunta dei presupposti dell'unanimità dei consensi e della giusta causa, mentre questi possono sussistere in via alternativa, ove la nomina sia avvenuta con atto separato. Peraltro, allorché l'amministratore sia socio, non è richiesto il consenso del medesimo al fine della sua revoca, avendo portata generale il principio del divieto di voto in conflitto di interessi con la società, ai sensi dell'art. 2373 c.c., del quale costituisce applicazione anche l'art. 2287 c.c., che impone di non considerare il socio da escludere nel computo della maggioranza necessaria per l'esclusione".
- 74) A. BRUNETTI, *Trattato di diritto delle società, Parte generale - Società personali*, Milano, 1946, pp. 356, 473 nota 108; G. FERRI, *Delle società Art. 2247 – 2324*, nel *Commentario del codice civile* a cura di Scialoja e Branca, Bologna, 1955, p. 109; ID, *Le società*², nel *Trattato di diritto civile italiano* fondato da Vassalli, Torino, 1985, p. 221 ss; A. VENDITTI, *Collegialità e maggioranza nelle società di persone*, Napoli, 1955, p. 84; F. FERRARA – F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, 13° ed., Milano, GIUFFRÈ, 2006, p. 279.
- 75) P. SPADA, *Classi e tipi di società dopo la riforma organica (Guardando alla «nuova» società a responsabilità limitata*, in *Riv. dir. civ.* 2003, p. 505. Analogamente quella dottrina secondo cui la disciplina applicabile deve essere quella più vicina al modello empirico creato, dal momento che le lacune non vanno colmate necessariamente con la disciplina della s.p.a., ma anche con quella degli altri tipi sociali, ovvero con quella del contratto: pertanto, ove una s.r.l. si sia dotata statutariamente di struttura organizzativa personalistica, si giustificerebbe l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2259 c.c. al fine di colmare la lacuna normativa e statutaria: G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il Codice Civile Commentario* diretto da P. Schlesinger e continuato da F.D. Busnelli, Milano, GIUFFRÈ, 2010, p. 956 ss.
- 76) M. CIAN, *Le decisioni dei soci*, in *Trattato delle società a responsabilità limitata* a cura di C.Ibba e G.Marasà, vol. 4, Padova, CEDAM, 2009, p. 20.
- 77) R. WEIGMANN, *La revoca degli amministratori di società a responsabilità limitata*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber Amicorum* vol.3, Torino, UTET, 2007, p. 555.
- 78) C. CACCAVALE, *L'amministrazione, la rappresentanza e i controlli*, in CACCAVALE MAGLIULO MALTONI TASSINARI, *La riforma della società a responsabilità limitata*, IPSOA, 2003, p. 367.

(Riproduzione riservata)